



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale di Finanza

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo del 17 luglio 2016, n. 135, pubblicato nella G.U. n. 169 del 21 luglio 2016, il quale dispone che nelle more dell'emanazione del testo unico delle disposizioni regolamentari, continuano ad applicarsi quelle già emanate in attuazione degli articoli 2, 3, 6, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l'articolo 21 del già citato decreto legislativo n. 39/2010, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 67 che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza -, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e che in particolare, all'articolo 3, comma 2 definisce gli Uffici e le funzioni dell'Ispettorato Generale di Finanza;

Visto il D.M. del 25 giugno 2012 n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, concernente il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisore legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l'articolo 11, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, concernente lo svolgimento del tirocinio

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 11 del D.M. 146/2012 il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale a cui ha partecipato, da trasmettersi alla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 39/2010;

Visto il comma 7 del medesimo articolo 11 del D.M. n. 146 del 2012, secondo il quale *“qualora gli obblighi previsti dal comma 4 del presente articolo non siano adempiuti entro il termine di 120 giorni successivi allo scadere di ciascun anno di tirocinio, il tirocinio è automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni, salvo riprendere dal momento della presentazione della prevista relazione”*;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 che istituisce le Sezioni A e B del Registro dei revisori legali e disciplina, all'articolo 27, comma 5, le modalità di formazione delle predette Sezioni A e B;

Visto sia il comma 1 dell'articolo 11 del D.M. 146/2012 il quale prevede che *"il tirocinio è effettuato presso un revisore legale o presso una società di revisione legale, iscritti nel Registro nell'elenco dei revisori attivi (attualmente "Sezione A" del Registro dei revisori legali), che abbiano capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante"* e sia il comma 8 il quale afferma che *"ogni altro evento che renda impossibile la prosecuzione del tirocinio riferibile al soggetto presso il quale il tirocinio si sta svolgendo, ne comporta l'automatica sospensione"*;

Considerato che dal Registro del tirocinio risulta che i n.9 nominativi svolgono il tirocinio presso i Revisori legali accanto specificati, i quali, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 135/2016, sono stati collocati nella "Sezione B" del Registro dei revisori legali a far data dal 1° gennaio 2017;

Rilevato che i n. 9 tirocinanti, indicati nell'elenco allegato al presente decreto, non hanno ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4, ovvero non hanno trasmesso la relazione del periodo accanto ad ognuno specificato in cui il proprio Revisore legale non risultava ancora iscritto nella "Sezione B" del Registro dei revisori legali;

Considerato infine che l'articolo 14, comma 1, del D.M. 146/2012 prevede che in caso di intervenuta sospensione, di cui all'articolo 11, comma 7, del menzionato regolamento, se la causa che ha prodotto la sospensione del tirocinio non è rimossa entro il termine di due anni dall'intervenuta sospensione, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione centrale per i revisori contabili, provvede alla cancellazione dal registro del tirocinio;

Visto il comma 4 dell'articolo 14 del DM 146/2012 il quale prevede che *"In caso di cancellazione dal registro, il periodo di tirocinio già effettuato rimane privo di effetti"*;

Ritenuto, pertanto, di dover rilevare, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, l'intervenuta sospensione del tirocinio per i n. 9 soggetti indicati nell'allegato elenco con decorrenza dalla data accanto ad ognuno specificata;

DECRETA

Per quanto specificato in premessa, la sospensione del tirocinio, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, dei n. 9 nominativi indicati nell'allegato elenco con decorrenza dalla data accanto ad ognuno specificata e con la seguente motivazione:

- I tirocinanti non hanno trasmesso la relazione del periodo accanto ad ognuno specificato.

Gli interessati, entro il termine di due anni dall'intervenuta sospensione disposta con il presente decreto, potranno presentare apposita comunicazione di ripresa del tirocinio presso un Revisore legale iscritto nella "Sezione A" del Registro dei revisori legali o presso una società di revisione legale, completa della relazione relativa al periodo accanto ad ognuno specificato. Il tirocinio, ai sensi del citato articolo 11, comma 7, del D.M. 146/2012, riprenderà dal momento della presentazione dell'omessa relazione.

Decorso detto termine se il tirocinio non è ripreso, si procederà senza ulteriori comunicazioni, previo parere della Commissione centrale per i revisori contabili, alla cancellazione dal Registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.M. 146/2012.

Firmatario1

Elenco dei tirocinanti sospesi dal Registro del Tirocinio in attuazione dell'articolo 11, comma 7, del decreto ministeriale del 25 giugno 2012, n. 146.

- 1) ALTAMURA ANNAMARIA, nato a TERLIZZI (BA) il 19 giugno 1987, residente in TERLIZZI (BA), codice fiscale LTMNMR87H59L109I, iscritto dal 16 giugno 2014.
Dominus D'ANGELO MARCO iscritto dal 8 novembre 2005 nel Registro dei Revisori Legali al n. 138098.
Relazione omessa dal 17 giugno 2015 al 16 giugno 2016.
Sospeso dal 17 giugno 2016.
- 2) ASTOLFO EMANUELE, nato a MOTTA DI LIVENZA (TV) il 3 novembre 1983, residente in MOTTA DI LIVENZA (TV), codice fiscale STLMLN83S03F770T, iscritto dal 24 gennaio 2014.
Dominus CLAPCI DAVIDE iscritto dal 15 giugno 2004 nel Registro dei Revisori Legali al n. 132722.
Relazione omessa dal 25 gennaio 2015 al 24 gennaio 2016.
Sospeso dal 25 gennaio 2016.
- 3) CINQUE FRANCESCA, nato a PAGANI (SA) il 17 giugno 1992, residente in QUATTRO CASTELLA (RE), codice fiscale CNQFNC92H57G230Y, iscritto dal 22 ottobre 2015.
Dominus ARACRI MIRKO iscritto dal 15 maggio 2009 nel Registro dei Revisori Legali al n. 154580.
Relazione omessa dal 22 ottobre 2015 al 21 ottobre 2016.
Sospeso dal 22 ottobre 2016.
- 4) COLASURDO GIUSEPPE, nato a BARI (BA) il 23 agosto 1988, residente in ALTAMURA (BA), codice fiscale CLSGPP88M23A662C, iscritto dal 4 novembre 2015.
Dominus DIBENEDETTO VITO iscritto dal 8 giugno 1999 nel Registro dei Revisori Legali al n. 73204.
Relazione omessa dal 4 novembre 2015 al 3 novembre 2016.
Sospeso dal 4 novembre 2016.
- 5) LONGONI BEATRICE, nato a MILANO (MI) il 29 luglio 1987, residente in SEVESO (MB), codice fiscale LNBGRC87L69F205T, iscritto dal 5 novembre 2010.
Dominus FERRI ALESSANDRA iscritto dal 21 aprile 1995 nel Registro dei Revisori Legali al n. 23543.
Relazione omessa dal 25 settembre 2013 al 24 settembre 2014.
Sospeso dal 25 settembre 2014.
- 6) ROMANO GIUSEPPINA, nato a NAPOLI (NA) il 19 febbraio 1991, residente in SOMMA VESUVIANA (NA), codice fiscale RMNGPP91B59F839E, iscritto dal 30 settembre 2015.
Dominus ESPOSITO GIUSEPPE iscritto dal 19 dicembre 1995 nel Registro dei Revisori Legali al n. 67202.
Relazione omessa dal 30 settembre 2015 al 29 settembre 2016.
Sospeso dal 30 settembre 2016.
- 7) RUSSO PIETRO, nato a EMPOLI (FI) il 22 giugno 1972, residente in MILANO (MI), codice fiscale RSSPTR72H22D403Q, iscritto dal 9 ottobre 2015.
Dominus DELFINO MAURIZIO iscritto dal 17 dicembre 1999 nel Registro dei Revisori Legali al n. 110165.
Relazione omessa dal 9 ottobre 2015 al 8 ottobre 2016.
Sospeso dal 9 ottobre 2016.
- 8) SALVO GABRIEL, nato a CATANIA (CT) il 9 maggio 1985, residente in NISCEMI (CL), codice fiscale SLVGRL85E09C351W, iscritto dal 5 novembre 2015.
Dominus PRIVITERA ROSANNA iscritto dal 15 giugno 2007 nel Registro dei Revisori Legali al n. 145130.
Relazione omessa dal 5 novembre 2015 al 4 novembre 2016.
Sospeso dal 5 novembre 2016.
- 9) TRAVAGLINI MATTEO, nato a AVEZZANO (AQ) il 23 luglio 1992, residente in ROMA (RM), codice fiscale TRVMTT92L23A515T, iscritto dal 20 ottobre 2015.
Dominus ROSSETTI GIAMMARCO iscritto dal 17 dicembre 1999 nel Registro dei Revisori Legali al n. 107139.
Relazione omessa dal 20 ottobre 2015 al 19 ottobre 2016.
Sospeso dal 20 ottobre 2016.